

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

col **Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(GASPARI)

e col **Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**

(LATTANZIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1988

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sull'assistenza statunitense al programma di ricostruzione relativo al terremoto del 23 novembre 1980 nell'Italia meridionale, effettuato a Roma il 15 dicembre 1985

ONOREVOLI SENATORI. - Lo Scambio di lettere in questione, firmato a Roma il 15 dicembre 1985, crea le premesse per una collaborazione organica tra i due Paesi nel campo degli aiuti statunitensi alle regioni dell'Italia meridionale colpite dal sisma del 23 novembre 1980.

I programmi di aiuti prevedono la ricostruzione di numerose scuole professionali - di cui nove già ultimate e consegnate ai comuni interessati e altre diciannove in fase di costruzione - ed il potenziamento dei servizi di sorveglianza sismico-vulcanica nella zona dei Campi Flegrei nell'Italia meridionale.

Ai fini di tale potenziamento è previsto l'utilizzo di speciali apparecchiature, che saranno messe a disposizione da parte statunitense e che, essendo destinate a perfezionare il sistema di preavviso in caso di eruzioni vulcaniche, costituiscono un importante complemento dell'assistenza fornita dagli Stati Uniti per alleviare i danni e le sofferenze del terremoto.

Nell'ottica di utilizzare questa assistenza nel modo più vantaggioso e più consono ai fini per i quali è concessa, lo Scambio di lettere fa stato dell'intenzione dei due Governi di assicurarsi che essa non sia decurtata da alcuna

tassa, imposta doganale, spese od oneri simili.

Dato che i dazi doganali e parte dell'imposta sul valore aggiunto costituiscono risorse di pertinenza della Comunità economica europea, il Governo italiano sarà tenuto, in base all'accordo, a richiedere alle competenti autorità della Comunità l'autorizzazione ad importare, in franchigia doganale e fiscale, ogni fornitura correlata all'assistenza in questione.

Tale autorizzazione è già stata ottenuta per le apparecchiature di sorveglianza antisismica già menzionate.

L'accordo, oltre che agevolare l'ultimazione dei programmi già concordati, getta le basi per una migliore futura collaborazione nel campo degli interventi di emergenza.

Trattandosi di fondi messi a disposizione dal Governo degli Stati Uniti a titolo di dono, l'esenzione da ogni imposta e tassa sulle somme stesse non integra l'ipotesi di minori entrate chè, anzi, in tal modo gli interventi (costruzione e riparazione di case, scuole ed altri edifici pubblici) si risolveranno in un vantaggio enormemente superiore per il bilancio dello Stato.

Non si ritiene, pertanto, di redigere la nota tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sull'assistenza statunitense al programma di ricostruzione relativo al terremoto del 23 novembre 1980 nell'Italia meridionale, effettuato a Roma il 15 dicembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nello Scambio di lettere medesimo.

Art. 3.

1. Agli atti relativi alla esecuzione dello Scambio di lettere di cui all'articolo 1, in cui è parte l'Agenzia per lo sviluppo internazionale (AID), si applicano, per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruisce l'Amministrazione dello Stato.

2. Le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effettuate nei confronti dell'Agenzia per lo sviluppo internazionale, per la realizzazione del programma di ricostruzione di cui all'articolo 1, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate per gli stessi fini dalla predetta Agenzia, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SCAMBIO DI LETTERE

No. 1155

DECEMBER 15, 1985

Excellency:

I have the honor to refer to recent conversations between representatives of our two governments. The government of the United States of America has assisted and cooperated with the Government of Italy and with its regional, provincial and municipal governments in alleviating the suffering caused by the earthquake of November 23, 1980 and is prepared to continue to furnish in Italy relief and rehabilitation as the result of said earthquake as well as such additional economic, technical, and related assistance, all hereinafter collectively referred to as assistance, as authorized under the laws of the United States in accordance with the understandings set forth below and as may be mutually agreed from time to time:

His Excellency

Giulio Andreotti,

Minister of Foreign Affairs of

Italy.

1. The Government of the United States will furnish (through the Agency for International Development, herein after referred to as "AID" or other authorized agencies and/or bodies) assistance hereunder as may be requested by representatives of appropriate agencies of the Government of Italy or other interested bodies or institutions and approved by representatives of the Government of the United States, including those designated to administer its responsibilities in Italy under assistance agreements. The furnishing of the assistance shall be subject to applicable United States laws and regulations. It shall be made available in accordance with arrangements agreed upon between the above-mentioned representatives.

2. In order that the assistance be used to the maximum possible advantage, it is the mutual intent of our two governments to see to it that, as has been the case so far, the assistance should not be diminished by any taxes, duties, fees or similar charges.

Noting that customs duties and a part of value-added taxes form the revenue resources of the European Communities, the Italian Government is required to ask the EC authorities for authorization to import, free of taxes and duties, each shipment linked to the assistance in question.

The U.S. Government notes with satisfaction that such authorization has already been given regarding the importation into Italy of a seismic monitoring system. It is therefore further agreed with respect to assistance which may be or has already been furnished hereunder:

(A) Any supplies, materials, equipment, services or funds introduced (directly or through other AID funded sources) into or acquired in Italy by the Government of the United States (directly or through other AID funded sources) for purposes of any program or project conducted pursuant to any assistance agreement already signed or which may be signed in the future shall, while such supplies, materials, equipment, services or funds are used in connection with such a program or project, be exempt from any taxes on ownership or use of property, and any other taxes including but not limited to, value added taxes, deposit requirements resulting from currency control laws or regulations in Italy and the import, export, purchase, use or disposition of any such supplies, materials, equipment, services or funds in connection with such programs or projects shall be exempt from tariffs, customs duties, import and export taxes, taxes on purchase or disposition of property, and any other taxes or similar charges in Italy; provided that Italian personal and corporate income taxes will apply to payments received by Italian persons or companies supplying goods or services in connection with the assistance.

(B) Funds introduced into Italy for the purposes of any assistance agreement shall be convertible into currency of Italy at the highest rate which, at the time of conversion is made, is not unlawful in Italy.

3. All or any part of any assistance provided hereunder may, except as far as different termination notices may otherwise be provided in arrangements agreed upon pursuant to paragraph one, be terminated by either government upon thirty days notice if that government determines that because of changed conditions the continuation of the assistance is unnecessary or undesirable. However, the provisions of this agreement shall remain in full force and effect with respect to any assistance furnished pursuant to requests made under paragraph one. The termination of any assistance may include the termination of deliveries of any commodities not yet delivered.

Excellency, I have the honor to propose that, if these understandings are acceptable to the government of Italy, the present note and your reply note concurring therein shall constitute an agreement between our two governments which shall enter into force at the moment in which the two contracting

parties will notify each other of the enactment of implementing procedures required by their respective national laws, and will cease its effects thirty days after the receipt by either government of the intention to terminate it.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Maxwell M. Rabb

PER COPIA CONFORME



Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, 15 dicembre 1985

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna la cui traduzione italiana è del seguente tenore:

"Ho l'onore di far riferimento alle recenti conversazioni avvenute tra i rappresentanti dei nostri due Governi. Il Governo degli Stati Uniti d'America ha fornito assistenza e cooperazione al Governo italiano ed agli organi regionali, provinciali e comunali per alleviare le sofferenze causate dal sisma del 23 novembre 1980 ed è pronto a continuare a fornire in Italia l'aiuto e la ricostruzione resi necessari da tale evento, nonché quella ulteriore assistenza economica, tecnica e di altro genere, appresso chiamata globalmente assistenza, che secondo la legislazione degli Stati Uniti d'America è prevista in conformità con le intese stabilite nei termini seguenti e con quanto verrà di volta in volta concordato di comune accordo:

1. Il Governo degli Stati Uniti d'America fornirà, (attraverso l'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale, qui appresso chiamata "AID", od altre Agenzie e/o Enti autorizzati) l'assistenza prevista di seguito che possa essere richiesta dagli organi competenti del Governo Italiano o di altri Enti o istituti interessati ed approvata dai rappresentanti del Governo statunitense, ivi inclusi quelli preposti ad esercitare le proprie funzioni in Italia secondo accordi di assistenza. L'assistenza sarà fornita in base alle leggi e

S.E. MAXWELL M. RABB
AMBASCIATORE
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

regolamenti in vigore negli Stati Uniti. Essa sarà messa a disposizione secondo le intese concordate tra i suddetti rappresentanti.

2. Al fine di utilizzare l'assistenza nel modo più vantaggioso possibile, è intenzione di entrambi i nostri due Governi assicurarsi che, come è sinora avvenuto, l'assistenza non sia decurtata da alcuna tassa, imposta doganale, spese od oneri similari.

Atteso che i dazi doganali e parte dell'imposta sul valore aggiunto costituiscono risorse di pertinenza della Comunità Economica Europea, il Governo Italiano sarà tenuto a richiedere alle competenti Autorità della Comunità Economica Europea l'autorizzazione ad importare, in franchigia doganale e fiscale, ogni fornitura correlata all'assistenza in questione.

Il Governo statunitense prende nota con soddisfazione che tale autorizzazione è stata già concessa per quanto riguarda l'importazione in Italia di un sistema di vigilanza antisismica.

Ciò stante, in relazione all'assistenza che possa essere o sia stata già fornita, viene inoltre convenuto che:

A) Tutte le forniture, i materiali, le attrezzature, i servizi o i fondi introdotti in Italia (direttamente o attraverso altre fonti finanziate dall'AID) o ivi acquistati dal Governo degli Stati Uniti d'America (direttamente o attraverso altre fonti finanziate dall'AID) in relazione ad un qualsiasi programma o progetto impostato ai sensi di qualsiasi accordo di assistenza già firmato o che possa essere firmato in futuro, saranno esentati - quando tali forniture, materiali, attrezzature, servizi o fondi siano utilizzati ai fini di tale programma o progetto - dal pagamento di ogni tassa sulla proprietà o sullo uso della proprietà, come pure da ogni altra

imposta, ivi incluse, ma non esclusivamente, le imposte sul valore aggiunto, i depositi previsti da leggi o regolamenti valutari italiani e l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, l'uso e la disposizione di tali forniture, materiali, attrezzature, servizi o fondi correlati a tali programmi o progetti saranno altresì esentati dal pagamento di oneri, dazi doganali, tasse d'importazione o di esportazione, imposte sull'acquisto o sulla vendita di proprietà e da ogni altra imposta o simile onere in Italia, fermo restando che le imposte italiane gravanti sul reddito di persone fisiche o giuridiche verranno applicate ai pagamenti ricevuti da persone o società italiane che forniscono beni o servizi connessi all'assistenza.

B) I fondi introdotti in Italia per gli scopi previsti da qualsiasi programma di assistenza saranno convertibili in valuta italiana al tasso di cambio più elevato che non sia illecito in Italia nel momento in cui la conversione avviene.

3. Tutta l'assistenza o parte di essa fornita ai sensi della presente lettera potrà - salvo accordi diversi relativi alla lunghezza del preavviso stabiliti di comune intesa ai sensi del paragrafo 1 - essere interrotta da uno dei due Governi, previa notifica di trenta giorni, qualora quel Governo dovesse decidere che sia superfluo o non desiderabile continuare l'assistenza a seguito del mutamento di circostanze. Le disposizioni del presente accordo resteranno, tuttavia, in vigore e saranno valide per quanto concerne l'assistenza fornita conformemente alle richieste presentate ai sensi del punto 1. La cessazione di ogni assistenza potrà includere anche la sospensione delle consegne di qualsiasi merce non ancora consegnata.

Eccellenza, ho l'onore di proporre che, qualora le presenti intese siano accettabili dal Governo Italiano, la presente lettera e la Sua lettera di risposta rappresentino un accordo tra i nostri due paesi, che entrerà in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno notificate per iscritto il completamento delle procedure di esecuzione previste dai rispettivi ordinamenti nazionali e cesserà di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo l'avvenuta notifica alla controparte della intenzione di denunciarlo".

Essendo accettabili per il Governo Italiano le predette intese, convengo che la Sua lettera costituisca, insieme alla presente risposta, un accordo tra i nostri due Governi.

Voglia accogliere, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

Firmato G. Andreotti

